

## I diversi tipi di servizi di revisione

Al termine di questo capitolo è utile ricordare che oggi i servizi di revisione sono molto diversificati e la “rete” di appartenenza del revisore, cui si è fatto cenno precedentemente, è in grado di soddisfare le esigenze più differenti dei propri clienti.

Suddividendo i servizi resi secondo la loro diversa natura, abbiamo almeno quattro grandi categorie:

- a) servizi di revisione di tipo contabile o simili, (**financial audit**);
- b) servizi di revisione di tipo operativo (**operational audit**);
- c) servizi di osservanza di norme, leggi, contratti, ecc. (**compliance audit**);
- d) servizi di ricerca di frodi (**forensic audit**).

Normalmente in Italia i servizi di *operational audit* sono svolti sia da revisori esterni che interni, mentre quelli di *compliance* rientrano spesso tra i compiti dell'organo di controllo, ma possono anche essere svolti da soggetti specificatamente incaricati.

Il fatto che se ne parli è perché i servizi diversi dai *financial audit* rappresentano una parte importante dei ricavi delle società operanti nel settore. Tra essi si citano gli incarichi di revisione limitata, di specifiche procedure di verifica richieste dalla controparte (c.d. “procedure concordate” o “*agreed upon procedures*”) e di compilazione di dati e prospetti contabili in senso lato, e via dicendo.

### • **Financial audit**

Rimanendo nell'ambito dei servizi di revisione contabile, i servizi di *financial audit* possono essere suddivisi in servizi di revisione completa e altri tipi di servizi.

I servizi di **financial audit** si riferiscono in genere ad ogni informativa contabile emessa dalla società. Si tratta quindi di revisione completa del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato, di revisione della relazione semestrale, ecc.

Come previsto dall'art 17 del decreto è fatto divieto al revisore, in caso di EIP, di svolgere alcuni tipi di servizi professionali **contemporaneamente** all'attività di revisione legale e presso una società o le sue controllate. Tale articolo, tuttavia, *non vieta lo svolgimento di quegli stessi servizi professionali in toto o verso altri soggetti di cui NON si svolge alcuna revisione legale.*

Un esempio chiarirà le idee. La società di revisione Alfa svolge un incarico di revisione legale per un novennio alla società Beta, società quotata alla Borsa Italiana: per tale motivo Alfa non può svolgere alcuno dei servizi vietati dall'art.17, ma ciò NON impedisce ad Alfa di tenere i libri contabili per la società Gamma che

non ha alcun rapporto con la società Beta e per la quale Alfa non svolge attività di revisione legale.

#### • **Operational audit**

In genere questi incarichi riguardano l'analisi di una parte o dell'intera organizzazione aziendale per determinarne l'efficienza e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse aziendali in relazione agli obiettivi. Essi non sono quindi finalizzata alla corretta determinazione di un valore in bilancio (il totale dei crediti verso clienti, ad esempio) ma al **modo** in cui le operazioni sono effettuate.

Il termine **operational audit**, tuttavia, include tre aspetti diversi identificabili come:

- *operational audit* in senso stretto: si focalizza sul modo in cui le operazioni sono svolte in termini di efficacia ed efficienza;
- *management audit*: è una analisi delle percezioni e delle valutazioni della direzione aziendale su come la macchina organizzativa funziona e consente di verificare l'adeguatezza del sistema organizzativo rispetto all'evoluzione di *business*, fornendo alla direzione gli elementi fondamentali per prendere una decisione sui processi di miglioramento-cambiamento organizzativo da attivare;
- *performance audit*: esprime una valutazione della *performance* delle persone delle unità operative nell'esecuzione degli obiettivi aziendali.

#### • **Compliance audit**

Molto diversi dagli *operational audit* sono gli incarichi di *compliance audit*. Essi traggono la loro ragion d'essere dall'ambiente regolamentare in cui operano le aziende che spingono/costringono queste ultime ad operare secondo determinate regole. A titolo di esempio, si consideri la stringente regolamentazione di vigilanza cui sono sottoposte le banche e gli altri intermediari finanziari che gestiscono i risparmi del pubblico o alle norme sulla sicurezza sul lavoro, e sulla salute ambientale, o ancora alle norme in tema di antiriciclaggio del denaro sporco.

Si pensi altresì alle norme di derivazione interna alle aziende, come ad esempio alle procedure interne e alle politiche operative per la gestione del business o del personale.

Per assicurare la conformità dell'attività e dell'operatività dell'impresa a queste norme, un ente esterno (un organo di vigilanza o un ente governativo, ad esempio) o la stessa direzione aziendale possono richiedere un incarico di *compliance audit*.

Si pensi, ad esempio, alla verifica dei contributi statali per spese di ricerca o corsi di formazione finanziati.

L'obiettivo di un *compliance audit* è pertanto quello di determinare **se e in quale modo** un'impresa stia rispettando le regole previste.

**Il *compliance audit* può essere svolto da soggetti indipendenti** sulla attività che deve essere revisionata. Essi raccolgono e valutano le evidenze documentali in base alle richieste imposte dalla osservanza delle leggi.

Ad esempio, le autorità fi scali effettuano delle revisioni di tipo *compliance* per determinare se la dichiarazione dei redditi e la documentazione fiscale a supporto sino in accordo con il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Un *compliance audit* può essere svolto per determinare se certe politiche manageriali e procedure relative – ad esempio – per rimborsi su note spese sono state correttamente eseguite. In altri casi le società che ricevono contributi dalle autorità governative o dalla UE che sono soggette a *compliance audit* per determinare se i fondi ricevuti sono stati utilizzati realmente per gli investimenti previsti e richiesti dalla legge. Le società assicurative spesso effettuano dei *compliance audit* per verificare che i danni siano stati subiti effettivamente e in che modo e così via.

#### • ***Forensic audit***

Nell’ambito dell’attuale crisi economica, sempre maggiori appaiono oggi gli interventi di *forensic audit* che riguardano situazioni di reali o potenziali rischi di frode perpetrati all’interno dell’impresa o del gruppo.

Essi richiedono specialisti di settore in grado di svolgerli.

Per una compiuta disamina di questi incarichi si rimanda ai capitoli successivi. Data la varietà dei servizi resi , è ovvio che per svolgere queste attività diverse dai *financial audit* non ci si debba riferire ai principi di revisione diversi dagli ISA. Infatti esse sono condotte seguendo i principi di tipo *International Standards on Related Services* (“ISRS”) applicabili agli incarichi relativi alle procedure di verifica concordate.

#### **1) I servizi di *financial audit*: revisione del bilancio d’esercizio e consolidato**

L’obiettivo della revisione legale è di acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio nel suo complesso sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione.

Nel formulare questo giudizio si devono ottenere adeguati e sufficienti elementi probativi per essere in grado di trarre valide conclusioni. Un giudizio indipendente aumenta la “credibilità” del bilancio stesso fornendo un livello di affidabilità maggiore ancorché la certezza assoluta non è in ogni caso possibile.

#### **2) I servizi di *financial audit*: revisioni sommarie o limitate**

L’obiettivo di una revisione sommaria o limitata è arrivare alla conclusione, in base

alle procedure svolte (normalmente inferiori rispetto ad una revisione completa), di non essere venuto a conoscenza di informazioni che inducano a ritenere che l'informativa non sia stata redatta in accordo al quadro sistematico contabile di riferimento.

Le tecniche di controllo consistono generalmente nell'utilizzo di procedure di analisi comparativa, in colloqui con il personale e nella lettura dei verbali redatti dagli organi sociali. Normalmente non è inclusa una valutazione del sistema di controllo interno, né verifiche di conformità o di sostanza dei dati forniti e neppure controlli e verifiche delle informazioni ricevute durante le interviste con apposite ispezioni, osservazioni, indagini, conferme, conteggi e analisi comparative.

Da quanto sopra emerge che i risultati ottenuti hanno valenza inferiore rispetto a quelli di una revisione completa.

### ***3) Procedure di verifica concordate richieste dal committente***

In un incarico di questo tipo si svolgono solo alcune procedure di controllo concordate a priori tra chi verifica e chi affida questo tipo di incarico. Quest'ultimo trarrà le proprie conclusioni dalla relazione del revisore che è inviata solo al committente proprio a motivo dei limiti dell'incarico fornito e delle procedure di verifica concordate. Altri utenti potrebbero interpretare erroneamente i risultati, se non dispongono di questi elementi, e ciò rappresenterebbe un rischio non accettabile anche per il revisore. Per questo motivo, la relazione è destinata all'uso esclusivo dei destinatari e per i fini concordati. Il suo eventuale utilizzo per finalità diverse potrebbe non essere appropriato e, pertanto, essa non potrà essere utilizzata per altri scopi o distribuita o copiata, interamente o in parte, ad alcuno, né la sua esistenza, o i suoi contenuti, potranno essere richiamati in alcun documento senza la preventiva autorizzazione scritta del revisore il quale, chiaramente, non assumerà alcuna responsabilità in caso di uso non autorizzato della relazione.

### ***4) Compilazione di dati e prospetti***

In un incarico di compilazione di dati e prospetti, il revisore presta la sua opera per raccogliere, classificare e sintetizzare informazioni finanziarie. Ciò normalmente potrebbe anche significare la pura redazione del bilancio d'esercizio o consolidato che significa ridurre le informazioni di dettaglio in pochi documenti sintetici tali da poter essere comprensibili senza ricorrere alle analisi sottostanti.

Le procedure utilizzate non hanno alcuno scopo di esprimere un giudizio di affidabilità sulle informazioni, ma sono solo finalizzate alla redazione dei prospetti di bilancio senza l'assunzione di alcuna responsabilità, salvo palesi illogicità nell'analisi della congruità dei dati stessi.

In ogni caso, anche se non si assumono specifiche responsabilità, vi sono comunque vantaggi dal coinvolgimento di un esperto in materia contabile data la sua esperienza e capacità professionale. Potrebbe essere il caso di redigere

alcuni prospetti richiesti dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) su specifico incarico di un cliente non revisionato dalla stessa società di revisione e che non disponga all'interno di personale adeguatamente qualificato in merito.

### 5) Livello di affidabilità e tipi di servizi di financial audit

Molto interessante è considerare la correlazione tra i diversi tipi di servizi con la loro natura, il loro livello di affidabilità o sicurezza che forniscono al cliente e con le relazioni emesse. Tali correlazioni si possono riassumere nel seguente prospetto:

REVISIONE E SERVIZI RELATIVI				
Tipo di servizio				
	Revisione completa	Revisione limitata	Specifiche procedure di verifica richieste	Compilazione di dati e prospetti
Livello di sicurezza	<i>Sicurezza elevata ma non assoluta</i>	<i>Sicurezza moderata</i>	<i>Nessuna sicurezza</i>	<i>Nessuna sicurezza</i>
Tipo di relazione	<i>Positiva</i>	<i>Negativa</i>	<i>Risultati e fatti per le sole procedure di verifica richieste</i>	<i>Identificazione dei documenti compilati</i>

Cominciamo dai livelli di sicurezza dei risultati forniti dal revisore.

In questo ambito è bene ricordare che solo nei casi di una revisione legale completa, chi controlla i dati è in grado di fornire una ragionevole sicurezza sulla validità dell'informativa di bilancio oggetto di analisi, mentre per gli altri tipi di servizi non è possibile fornire alcun tipo di sicurezza.

Vediamo alcuni esempi:

- 1) in un **incarico di revisione legale completa** si fornisce una sicurezza elevata, anche se non assoluta, che l'informazione soggetta ai controlli sia esente da errori rilevanti. Questo giudizio è di tipo **“positivo” (o di ragionevole sicurezza) (reasonable level of assurance expressed positively)**; il paragrafo sul giudizio incluso nella relazione del revisore avrà pertanto il seguente tenore:

*“A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della ABC SpA al 31 dicembre 20XX è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società per l’esercizio chiuso a tale data”.*

- 2) in un incarico di revisione limitata, chi controlla fornisce un livello moderato di sicurezza che l'informazione verificata sia esente da errori rilevanti. In tali casi il revisore si esprime con una relazione di tipo "negativo" (*moderate assurance expressed negatively*). Un esempio è il facsimile di relazione in caso di revisione di una relazione semestrale di una società; il paragrafo sul giudizio incluso nella relazione del revisore avrà pertanto il seguente tenore:

*"Sulla base di quanto svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio intermedio della ABC SpA al 31 dicembre 20XX non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale adottato dall'Unione europea".*

- 3) in caso di specifiche **procedure di verifica concordate** richieste dal committente, dato che la relazione emessa include solo le eventuali problematiche riscontrate limitatamente alle procedure richieste e svolte, **non si esprime alcuna sicurezza sui risultati forniti**. In questo caso sono solo i destinatari della relazione che traggono da sé le proprie conclusioni rispetto alle problematiche esposte da chi ha controllato; il paragrafo sul giudizio incluso nella relazione del revisore avrà pertanto il seguente tenore:

*"Poiché le procedure svolte non costituiscono una revisione contabile completa o limitata come definita dagli statuti principi di revisione, nazionali o internazionali, non siamo in condizione di esprimere, e non esprimiamo, alcun parere, né alcun giudizio professionale di revisione sulle risultanze di cui alle procedure di verifica concordate svolte e riepilogate al paragrafo precedente della presente relazione. Di conseguenza, qualora avessimo svolto ulteriori procedure o fossero state applicate agli stessi conti sopra indicati altre verifiche oltre a quelle da Voi richiesteci, sarebbero potuti emergere altri aspetti da segnalarvi. Questa relazione si riferisce esclusivamente alle informazioni e ai dati precedentemente descritti e non deve essere estesa ai bilanci della ABC SpA nel loro complesso".*

In un incarico di "procedure concordate", ad esempio, si svolgono solo alcune procedure di verifica che anche se molto simili a quelle di una revisione legale completa non consentono di giungere ad una visione generale dell'informativa che peraltro magari non interessa affatto il committente.

Si tratta in sostanza di test "fattuali" dove la società cliente chiede la verifica di alcune informazioni specifiche; conseguentemente anche l'ampiezza dei campioni<sup>8</sup> da esaminare nello svolgimento di tali procedure di verifica può risultare inferiore e, solitamente, non coincide con quella che sarebbe richiesta nel caso di una revisione contabile completa.

Inoltre, lo svolgimento delle procedure di verifica concordate non è preceduto né da una pianificazione come quella tipica dell'attività di revisione legale completa, né da una preventiva valutazione dei rischi di revisione e dei rischi relativi al grado di affidabilità del sistema contabile –

amministrativo e del sistema dei controlli interni della società. La mancata effettuazione di tali valutazioni non consente al revisore di verificare se lo svolgimento delle procedure di verifica richieste, nonché l'ampiezza dei campioni da esaminare, siano sufficienti per identificare anche errori significativi o altre irregolarità.

Conseguentemente, la relazione che sarà emessa al termine del lavoro (cd. *“relazione sui risultati delle procedure concordate”*), si limiterà a riportare i risultati delle verifiche effettuate, non essendo in grado di esprimere alcun giudizio. Spetterà quindi agli amministratori della società che ha richiesto il servizio di valutare i fatti riportati in relazione e trarne le proprie conclusioni.

- 4) in un incarico di **compilazione di dati o prospetti contabili**, anche se gli utenti hanno dei vantaggi dall'utilizzo dell'esperienza del revisore legale, **non si esprime alcun giudizio sui dati inclusi nei prospetti o modelli compilati**. In questo caso non è previsto alcun tipo di relazione. Un esempio può essere l'aiuto fornito ad un cliente a redigere dei prospetti di bilancio secondo principi IFRS che il cliente non conosce.